



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ARTICOLO 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016, N. 175 E SS.MM.II.) - ANNO 2022

Il giorno undici ottobre dell'anno duemilaventidue (11/10/2022) alle ore diciannove a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento e nelle forme previste dal "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali dell'ente" approvato con deliberazione del consiglio n. 15 del 21.04.2022, immediatamente eseguibile, si è riunito, anche in videoconferenza, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Farotto Marco, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il vice-segretario generale dott. Dario Sacchetti

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2.	BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	Sì
3.	LAGANA' MARCO - Assessore	Sì
4.	GNUTTI STEFANO - Assessore	Sì
5.	RODA' MELINA - Assessore	Sì
6.	BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Sì
7.	FAROTTO MARCO - Presidente	Sì
8.	PASTORE LAURA - Consigliere	Sì
9.	SORRIENTO WALTER - Consigliere	Sì
10.	SAPINO STEFANO - Consigliere	No
11.	RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Sì
12.	GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere	Sì
13.	PALLANCA GIACOMO - Consigliere	Sì
14.	MARIELLA MARGHERITA - Consigliere	No
15.	TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
16.	BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
17.	LORENZI MARA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	15
	Totale Assenti:	2

In prosecuzione di seduta il Presidente del consiglio introduce l'argomento iscritto al punto 02) dell'ordine del giorno ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii) – Anno 2022*" e cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della pratica de qua.

V. INGENITO "*l'articolo 20 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica dispone che annualmente gli enti pubblici devono procedere ad una analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, in questo contesto devono essere valutate tutte quelle che sono le casistiche che vengono previste dai commi in particolare relativamente a quelle che sono le società che superano come fatturato il milione di euro, fattispecie che non rientrano nella casistica del comune di Bordighera, che attualmente ha una partecipazione esclusivamente nella società di promozione universitaria inferiore al 3%, e quindi si prende atto di questa partecipazione e si da atto che non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.*"

Il Presidente, dato atto che l'argomento è stato ampiamente trattato e non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della pratica che esprime i seguenti dati:

- favorevoli: n.15;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito t.u.s.p.) ad oggetto: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto in particolare l'articolo 20 del t.u.s.p. che dispone l'obbligo in capo alla pubbliche amministrazione di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione nel caso in cui:

- a. le società partecipate non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 sotto riportato;
- b. le società partecipate risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. le società partecipate svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. le società partecipate nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. le società partecipate siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. sussista la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. sussista la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4 del t.u.s.p. le pubbliche amministrazioni:

- comma 1 non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- comma 2 fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, le partecipazioni societarie devono essere analiticamente motivate anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria anche in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (articolo 1 t.u.s.p.);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 1 del 04.03.2021 ad oggetto: “Adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università nell'Imperiese spa in Fondazione di partecipazione”, procedura di trasformazione in corso;

- n. 35 del 03.11.2021 ad oggetto: “Adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università nell'Imperiese spa in Fondazione di partecipazione – approvazione statuto”

Preso atto che il Comune di Bordighera detiene la seguente partecipazione secondo il dettaglio riportato nella scheda riepilogativa redatta secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (Allegato):

1. Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa)	2,85 %
----------------------------------------------------	--------

Dato atto che l'oggetto sociale della società de qua, come testualmente recita l'art. 2 dello Statuto, è “ - *sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza; - promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova, ed altre Università anche estere. La Società può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all'organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate* ”;

Richiamato l'art. 3 dello statuto comunale ai sensi del quale “1. *La Città di Bordighera rappresenta in via generale i propri cittadini e cura gli interessi della comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione di tutti gli interessati all'azione amministrativa. 2. Promuove nella sua azione l'attuazione del principio delle pari*

opportunità, senza differenze di sesso, razza o religione e di ogni altra condizione personale o stato sociale.3. Favorisce il diritto allo studio e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 162 del 04.08.2022 con la quale si è dato atto che:

- il Comune di Bordighera detiene la partecipazione riconducibile al Gruppo Amministrazione Pubblica nella Società di Promozione dell'Università nell'Imperiese (quota 2,85%) ;
- la partecipazione detenuta nella Società di Promozione dell'Università nell'Imperiese non rientra per l'anno 2021 nell'area di consolidamento ricorrendone i parametri economico – patrimoniali dell'irrilevanza secondo le risultanze contabili sopra riportate.

Visto l'esame ricognitivo redatto secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (allegato);

Valutate:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati mediante l'attività e i servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'ente;

Rilevato che la partecipazione alla Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) da parte di questo comune tende al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente chiaramente sottese al richiamato disposto statutario e che, quindi, sussistono le ragioni di pubblico interesse al legittimo mantenimento della stessa partecipazione;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 44 del 26.09.2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dal Comune di Bordighera ai sensi dell'articolo 24 del t.u.s.p. e si è dato atto che non sussiste la necessità di adottare attività di razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione;
- n. 30 del 03.11.2021 con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Bordighera per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti (agli atti prot. n. 25680 del 02.09.2022);

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Sentita in data 05 ottobre 2022 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 15
- contrari n. 0
- astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non ricorre la necessità di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) in qualità di società partecipata dal Comune di Bordighera;
- alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Liguria (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)
- alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro con le modalità già individuate con DM 25.01.2015 (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – enti controllati – società partecipate" ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

-ooOoo-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : sig. Farotto Marco

Il Vice-Segretario Generale
F.to : Dr. Dario Sacchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Dr. Matteo Marino

Bordighera, li 18/11/2022 _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bordighera, li _____

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Vice-Segretario Generale
F.to Dr. Dario Sacchetti